



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 154/12

di iniziativa del Consigliere G. CRINO' recante:

"Modifiche della legge regionale 14/1984 - Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	02/02/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	02/02/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 22/03/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 154/XII pag. 3
"Modifiche della legge regionale 14/1984 - Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro"

Normativa citata

Legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 pag. 7
"Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro"

Normativa regionale

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 26 pag. 9
"Modifiche alla l.r. 14/1984 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro)"

Legge regionale 29 novembre 1996, n. 33 pag. 11
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14, recante: 'Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro'"

Proposta di legge regionale recante:

“Modifiche della legge regionale 14/1984 - Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge strutturata in 3 articoli ha l'obiettivo di offrire strumenti di semplificazione e chiarezza relativamente al riparto dei contributi finanziari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, previsti allo scopo di favorire il potenziamento dell'attività socioassistenziale in favore dei mutilati e invalidi civili e dei mutilati e invalidi del lavoro residenti nell'ambito della Regione Calabria.

Nello specifico all'Art. 2 comma 1 è previsto che la somma annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle Associazioni, viene ripartita, con provvedimento della Giunta Regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in funzione:

- 1) al numero degli invalidi, dei quali, per legge hanno la rappresentanza e la tutela,
- 2) all'attività socioassistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario, per il perseguimento dei fini istituzionali,
- 3) proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza.

I parametri di riparto risultano di non chiara applicazione. La norma è stata oggetto di interpretazioni non univoche in fase di attuazione da parte degli uffici della Giunta Regionale, deputati all'esecuzione, non essendo indicato il peso specifico di ciascun parametro.

Con il provvedimento normativo, si intende procedere ad una chiara identificazione del peso specifico di ciascun parametro, al fine di uniformare e semplificare la ripartizione dei contributi destinati alle associazioni.

In particolare:

1. l'articolo 1 reca modifiche alla l.r. 14/84 ed interviene per semplificare il comma 1 dell'articolo 2 della legge;
2. l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
3. l'articolo 3 reca l'urgenza dell'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

a) Contesto tecnico/economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare.

La legge regionale n. **14/1984** reca misure di sostegno per favorire il potenziamento dell'attività socioassistenziale in favore dei mutilati e invalidi civili e dei mutilati e invalidi del lavoro residenti nell'ambito della Regione Calabria.

Le modifiche che si vogliono introdurre con la presente proposta di legge hanno carattere esclusivamente ordinamentale, atteso che intervengono per conformare la disposizione esistente alle esigenze di maggiore chiarezza interpretativa delle norme in essa contenute.

b) Inquadramento

Per quanto sopra, con la presente proposta legislativa si intende, essenzialmente, operare una semplificazione del quadro normativo.

c) Oneri finanziari

La proposta di modifica legislativa della legge regionale n. 14/1984 non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, tenuto conto del carattere esclusivamente di natura normativa. Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato oggetto di modifica.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Modifiche alla legge regionale n. 14/84."

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Modifica l'articolato della l.r. 14/84 euro 0,00	//	//	//
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

e) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

f) Aspetti procedurali/organizzativi

Gli aspetti organizzativi non vengono modificati rispetto a quelli già attuati dalla norma, mentre la proposta inciderà circa gli aspetti procedurali nell'attività di ripartizione dei contributi.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 14/1984)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro), è sostituito dal seguente:

"1. La somma annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle Associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta Regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in rapporto:

- 1) al numero degli invalidi, dei quali, per legge, hanno la rappresentanza e la tutela in ragione del 50% della dotazione annuale,
- 2) all'attività socio-assistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario per il perseguimento dei fini istituzionali in ragione del 20% della dotazione annuale,
- 3) in proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza in ragione del 30% della dotazione annuale."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il Consigliere regionale

f.to Giacomo Pietro Crinò

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1984, n. 14
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro.
(BUR n. 49 del 27 giugno 1984)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 29 novembre 1996, n. 33 e 25 giugno 2019, n. 26)

Art. 1¹

1. Allo scopo di favorire il potenziamento dell'attività socio-assistenziale in favore dei mutilati e invalidi civili e dei mutilati e invalidi del lavoro residenti nell'ambito della Regione Calabria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dei contributi finanziari, previa presentazione di un programma da realizzare per il perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 2

1. La somma, annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle Associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in rapporto al numero degli invalidi, dei quali, per legge, hanno la rappresentanza e la tutela, all'attività socio-assistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario, per il perseguimento dei fini istituzionali, e in proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza.²

2. A tal fine ciascuna sede provinciale trasmette alla Regione Calabria, nei termini fissati dall'Amministrazione regionale, copia del rendiconto dell'esercizio precedente e del piano di attività dell'anno in corso.

2 bis. Le associazioni di categoria titolari di un patronato, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), emanazione diretta della propria organizzazione associativa, operante nello stesso territorio provinciale in cui svolge l'attività di assistenza l'Associazione, sono escluse dai benefici economici previsti dalla presente legge. A tale fine, ciascuna sede provinciale trasmette alla Regione Calabria, unitamente alla copia del rendiconto di cui al comma 2, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico

¹ **Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 25 giugno 2019, n. 26; il testo precedente era così formulato:** “Art. 1 - Allo scopo di favorire il potenziamento dell'attività socio-assistenziale in favore dei mutilati e degli invalidi civili e del lavoro nell'ambito della Regione Calabria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, contributi finanziari subordinatamente alla presentazione di un organico programma per il perseguimento dei fini istituzionali.”.

² **Comma già sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 33/1996. Ulteriormente sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 25 giugno 2019, n. 26; il testo precedente era così formulato:** “1. La somma annualmente stanziata in bilancio, per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le sedi provinciali dell'associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi civili e dell'Associazione Nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in rapporto al numero dei Mutilati ed Invalidi Civili e del lavoro, in base al fenomeno della disabilità delle diverse categorie sul territorio provinciale”.

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che nella medesima provincia essa non operi anche con istituto di patronato, emanazione diretta della propria organizzazione associativa.³

Art. 3

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 200 milioni per lo anno 1984, si provvede, con i fondi pro venienti alla Regione ai sensi dell'art 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1984 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

³ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, l.r. 25 giugno 2019, n. 26.

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 26

Modifiche alla l.r. 14/1984 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro).

(BURC n. 70 del 26 giugno 2019)

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro) è sostituito dal seguente:

"1. Allo scopo di favorire il potenziamento dell'attività socio-assistenziale in favore dei mutilati e invalidi civili e dei mutilati e invalidi del lavoro residenti nell'ambito della Regione Calabria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dei contributi finanziari, previa presentazione di un programma da realizzare per il perseguimento dei fini istituzionali."

Art. 2

1. Il primo comma dell'articolo 2 della l.r. 14/1984 è sostituito dal seguente: "1. La somma, annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle Associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in rapporto al numero degli invalidi, dei quali, per legge, hanno la rappresentanza e la tutela, all'attività socio-assistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario, per il perseguimento dei fini istituzionali, e in proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza."

Art. 3

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 14/1984 è aggiunto il seguente: "2 bis. Le associazioni di categoria titolari di un patronato, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), emanazione diretta della propria organizzazione associativa, operante nello stesso territorio provinciale in cui svolge l'attività di assistenza l'Associazione, sono escluse dai benefici economici previsti dalla presente legge. A tale fine, ciascuna sede provinciale trasmette alla Regione Calabria, unitamente alla copia del rendiconto di cui al comma 2, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che nella medesima provincia essa non operi anche con istituto di patronato, emanazione diretta della propria organizzazione associativa."

Art. 4

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente alla Missione 12, Programma 02 (U.12.02) capitolo 434110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019/2021.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 33**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14, recante: 'Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro'.***(BUR n. 139 del 5 dicembre 1996)***Art. 1**

1. L'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 viene così modificato: al quarto rigo le parole "alle tre sedi provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria" vengono sostituite con "alle cinque sedi provinciali calabresi".

Art. 2

1. Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "La somma annualmente stanziata in bilancio, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali dell'Associazione Nazionale Mutilati e degli Invalidi Civili e dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, in base al fenomeno della disabilità delle diverse categorie sul territorio provinciale".